

N. 00075/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00247/1998 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 247 del 1998, proposto da Laraia Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Lamonica, con domicilio eletto presso lo stesso in Potenza, via del Popolo, 62;

contro

il Comune di Melfi, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardo Di Ciommo, con domicilio eletto presso l'avvocata Elisabetta Lioi in Potenza, Discesa San Gerardo, 62;

per l'annullamento

- della deliberazione della G.C. di Melfi n. 833 del 30.12.1997, notificata il 4.2.1998, avente ad oggetto "Rilievi aerofotogrammetrici- revoca incarico collaudatore" in quanto pregiudizievole per gli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melfi;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori Felice Pali, su delega dell'avvocato Pasquale Lamonica, e Gerardo Di Ciommo.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il ricorrente impugna la delibera con la quale il Comune resistente ha disposto la sua revoca dall'incarico di collaudatore dei rilievi aerofotogrammetrici del territorio comunale, affidato alla ditta "aerofotogrammetrica Nistri", a causa di una serie di presunte inadempienze a lui ascrivibili.

2. Il ricorrente deduce l'illegittimità della revoca impugnata per violazione di legge (artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990) e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione travisamento dei fatti e sviamento dell'interesse

pubblico, chiedendone l'annullamento.

3. Il Comune di Melfi, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

4. Alla pubblica udienza del 6.12.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Occorre, in via preliminare, verificare se la controversia sottoposta all'esame del Collegio rientri o meno nella giurisdizione del giudice amministrativo.

5.1. Il Collegio evidenzia, al riguardo, che lo stesso ricorrente dubita, nella memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 4.11.2013, della competenza del giudice adito a conoscere della revoca dell'incarico di collaudatore e chiede, nell'ipotesi in cui il T.A.R. declini la propria competenza, l'applicazione dell'art. 11 c.p.a., onde riassumere il giudizio dinanzi al giudice individuato come competente.

6. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, in quanto la revoca dell'incarico professionale è un provvedimento che incide su posizioni giuridiche di diritto soggettivo e, segnatamente, sul diritto all'esatto adempimento del contratto stipulato *inter partes*. E, infatti, nonostante la formale qualificazione in termini di revoca, il provvedimento impugnato deve più propriamente essere qualificato quale atto di recesso e, quindi, espressione di un diritto potestativo.

6.1. Ne discende, quindi, che della controversia insorta in merito alla effettiva esistenza dei fatti di inadempimento contestati ed alle relative conseguenze patrimoniali, deve essere investito il giudice ordinario in applicazione dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione (cfr. Cass., sez. un., 19.10.1998, n. 10370; T.A.R. Campania, Salerno, II, 23.5.2013, n. 1149; T.A.R. Sicilia, Catania, III, 11.5.2004, n. 1262; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 11.2.2005, n. 165).

7. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

7.1. In applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a. parte ricorrente potrà riassumere il presente giudizio innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

8. Sussistono giustificati motivi, in considerazione del mancato esame del merito della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 20/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)